

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Ragioneria, relativa al seguente oggetto:

UFFICIO RAGIONERIA.

PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ANNI 2003-2005 PER LE PROVINCE E I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI. - ART. 29 - LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica;

Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime, palesemente espressa;

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:

UFFICIO RAGIONERIA.

PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ANNI 2003-2005 PER LE PROVINCE E I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI. - ART. 29 - LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO:
UFFICIO RAGIONERIA.**

**PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ANNI 2003-2005 PER LE PROVINCE E I
COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI. - ART. 29 -
LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289.**

Com'è ormai noto, ai fini del concorso agli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 29 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) ha stabilito le regole inerenti il rispetto del "patto" per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti per il triennio 2003 - 2005;

Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nel determinare l'evoluzione del saldo finanziario compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica, è stato posto il vincolo di un saldo finanziario dell'esercizio 2003 non superiore al corrispondente saldo dell'esercizio 2001;

Visto in particolare l'articolo 29 Legge 289/2002:

 comma 6, che detta indicazioni sui parametri cui far riferimento per il calcolo del saldo programmatico dell'anno 2003;

 comma 7, che stabilisce le regole per il calcolo del disavanzo finanziario sia di competenza che di cassa;

 comma 17, che stabilisce nella gestione del "patto", la programmazione finanziaria trimestrale dell'obiettivo annuale del saldo finanziario di cassa ed assegna al Collegio dei revisori dei conti dell'ente, quale organo di revisione economico - finanziario, la valutazione della coerenza tra gli obiettivi trimestrali e l'obiettivo annuale del saldo finanziario in termini di cassa. Allo stesso Collegio è rimessa la verifica, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, del rispetto dell'obiettivo trimestrale e, in caso di mancato conseguimento, la comunicazione all'ente e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Il mancato rispetto dell'obiettivo trimestrale determina automaticamente per l'ente la limitazione - sino al momento in cui lo scostamento tra l'obiettivo trimestrale programmatico e quello realizzato non sia stato riassorbito - ad effettuare pagamenti per il complesso delle spese correnti entro l'ammontare delle corrispondenti spese sostenute nell'anno 2001;

Visti gli elaborati predisposti dal servizio finanziario, relativamente alla previsione cumulativa, articolata in trimestri, in termini di cassa del disavanzo finanziario, coerente con l'obiettivo annuale 2001/2003;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE

DELIBERI

1) - Di prendere atto dell'obiettivo programmatico per l'anno 2003, così come rappresentato negli elaborati predisposti dal servizio finanziario ed allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2) - Di assumere formale impegno a procedere nella via indicata dal legislatore, attraverso i dettati normativi vigenti, affinché venga assicurato il rispetto dell'art. 29 della Legge 289 del 27 dicembre 2002.
